

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N.06 DEL 13/02/2018**

OGGETTO: ATER/PMS s.r.l. – CORTE DI CASSAZIONE RG 13431/13 - ATTO DI RINUNCIA

L'AMMINISTRATORE UNICO

Assistito dalla Dott.ssa Giuseppina Di Tella- Direttore dell'Ater di Pescara- ha adottato la seguente deliberazione

PREMESSO:

che in data 2.4.2007 il Collegio Arbitrale ha depositato lodo n. 11/06 con il quale è stata accolta la domanda della PMS con condanna dell' ATER al risarcimento dei danni per un importo di circa €. 600.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione, al rimborso delle spese legali e spese di funzionamento del Collegio Arbitrale;
che l'ATER ha proposto appello avverso il suddetto lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza pronunciata in data 20/2/2013, ha rigettato l'impugnazione;
che con atto dell'Amministratore Unico n.17 del 3/5/2013 è stato deliberato di proporre ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, ad oggi pendente;
che ciò nonostante sono state attivate diverse procedure esecutive tutte regolarmente opposte da parte dell' ATER dinanzi al Tribunale di Pescara e di Roma;
che mentre il Tribunale di Roma, a seguito dell'opposizione all'esecuzione da parte dell'ATER, ha disposto la sospensione del procedimento, con la conseguente instaurazione del giudizio di merito, il Tribunale di Pescara, nonostante le opposizioni e nonostante la pendenza del giudizio di cassazione, ha disposto l'assegnazione delle somme;
che a seguito dell'assegnazione suddetta è stata presentata istanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare al Tribunale di Roma;
che a mezzo del legale dell'ATER si è cercato di contenere le spese e in tale ottica con atto dell'Amministratore Unico n.12 del 17/4/2015 è stata approvata la proposta di transazione da depositare all'udienza del 22/4/2015, in uno all'istanza di estinzione della suddetta procedura esecutiva, facendo salvi ed impregiudicati, anche in ordine alle eventuali ripetizione delle somme corrisposte, i diritti e gli oneri relativi all'esito del Giudizio di Cassazione ancora pendente tra le parti, ed in attesa di fissazione.

RILEVATO:

che con nota del 16/1/2018 prot.561 , l'Avv. Vittorio Supino, legale incaricato del ricorso per Cassazione, ha comunicato che il prossimo 15 febbraio è fissata l'udienza in camera di consiglio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione . Ha, altresì, chiesto determinazioni dell'ATER in merito all'opportunità di abbandonare il giudizio, con compensazione integrale delle spese, esprimendo il suo parere favorevole, in considerazione soprattutto "...delle eventuali difficoltà di un futuro recupero di somme nei confronti di una società di capitali Srl che già all'epoca presentava diverse criticità e non disponeva di patrimoni propri eventualmente escutibili...";
che al fine di verificare la effettiva consistenza patrimoniale della società , sono state svolte, a cura dell'ufficio tecnico dell'ATER, indagini camerale e presso la conservatoria il cui esito è stato trasmesso, con nota del 1/2/2018 prot. 1567, dall'ufficio legale dell'Ente all'Avv. Supino per le più opportune valutazioni, anche in merito all'eventuale parere di irrecuperabilità del credito PMS;
che con successiva nota prot. 17756 del 8/2/2018 l'Avv. Supino ha espresso parere di irrecuperabilità e allegato atto di rinuncia al ricorso da formalizzare all'udienza del 15/2/2018, che integralmente si riportano :
"Riscontro la Vs del 01.02 u.s. pari oggetto ed all'esito della disamina della documentazione ipocatastale fornita ritengo che, anche in caso di condanna della PMS Costruzioni Generali Srl, nella ipotesi di accoglimento del ricorso pendente in cassazione, l'eventuale futuro credito è in ogni caso da qualificarsi irrecuperabile.
Infatti, pur prescindendo dalle varie procedure concorsuali che riguardano società collegate e da ritenersi appartenenti al gruppo PMS, che recavano, peraltro, la stessa denominazione PMS, si rileva che la non

consistente proprietà immobiliare della società PMS Costruzioni Generali Srl sia interamente gravata da iscrizioni ipotecarie per concessioni di vari mutui concessi dalle banche che, come noto, atteso l'oramai intervenuto consolidamento delle ipoteche, non consentirebbe un recupero dei crediti chirografari come quello dell'ATER.

Per tali ragioni, oltre al fatto che la crisi del settore immobiliare ha comportato ex se il deprezzamento degli stessi, ancor più rilevante nella ipotesi di espropriazione immobiliare, si ritiene opportuno procedere alla rinuncia del ricorso da formalizzare all'udienza del 15.02 p.v..

Tale ipotesi, ovviamente, resta subordinata all'accettazione da parte della PMS e dei suoi legali che ad oggi, però, non risulta ancora pervenuta.

In mancanza della stessa e di rinuncia da parte dell'ATER ricorrente la Corte sarebbe chiamata a pronunciarsi sulle sole spese del grado.

All'uopo, allego atto di rinuncia da parte dell'ATER che vorrete restituirmi debitamente sottoscritto entro il 14.02 p.v.

Il compenso per il presente parere è da ritenersi compreso nelle spese preventivate.

In ogni caso vi terrò informati sull'esito."

"ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO IN CASSAZIONE EX ART. 390 C.P.C.

Proc. n. 13431/2013 r.g.

Nell'interesse dell'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PER LA PROVINCIA DI PESCARA – ATER, con sede in 65122 Pescara, via Genova n. 53, P.IVA 00062890686, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Vittorio Supino (SPNVTR51P30E8110) APPARTENENTE AL Foro di Chieti, iscritto presso l'Albo Speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori nonché membro dell'Associazione Professionale "Studio Legale e Tributario Supino-Iezzi & Associati" con sede in Chieti Scalo al Viale Abruzzo n. 154 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avvocato Massimo Panetta sito in Roma alla via Germanico n. 99, giusta procura in calce al Ricorso per Cassazione.

Per le comunicazioni si indicano il numero di fax 0871/564924 ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

avvittoriosupino@pec.ordineavvocatichieti.it

- ricorrente -

CONTRO

SOCIETA' P.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. in persona dell'Amministratore Unico e legale pro tempore, con sede in Napoli al Viale Kennedy n. 365 C.F. 00709850630 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vagnucci e Nicoletti Luca entrambi del Foro di

Roma ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma alla via Giuseppe Mercalli n. 13

- controricorrente -

Il sottoscritto avvocato, nella sua veste ut supra,

ESPONE QUANTO SEGUE

Con ricorso di data 22.05.2013, l'ATER ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 1040/2013 resa dalla Corte d'Appello di Roma Sezione III all'esito del procedimento di impugnazione iscritto al n. R.G. 3094/2007.

La società P.M.S. si costituiva ritualmente con controricorso DI DATA 01.07.2013.

RILEVATO

che non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale in quanto le parti hanno transatto la causa ritenendosi pienamente soddisfatte.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore,

DICHIARANO

Ai sensi dell'art. 390 c.p.c. di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. n. 13431/2013 R.G. con compensazione totale delle spese. Al presente atto aderisce anche la società P.M.S. che, a tal fine, lo sottoscrive.

Chieti-Roma, 15.01.2018

L.r.p.t. PMS L.r.p.t. A.T.E.R.

Visto per autentica

Avv. Francesco Vagnucci Avv. Vittorio Supino

Avv. Luca Nicoletti

VISTA la relazione dell'Ufficio Legale interno in merito alla questione di che trattasi in data 31/1/2018prot. 1565, che costituisce parte integrante del presente atto, nonché la successiva nota di precisazione in data 9/2/2018 con la quale ha rappresentato la necessità che l'atto di rinuncia sia depositato solo e se vi sarà la rinuncia anche della controparte

VISTO il parere espresso dal Dirigente Finanziario come da scheda allegata;

VISTO il parere di legittimità espresso dal Direttore come da scheda allegata;

DELIBERA

- 1) di rinunciare al ricorso per cassazione RG 13431/13 per le motivazioni espresse in narrativa a condizione che vi sia la rinuncia anche della controparte.

IL DIRETTORE

Dot.ssa Giuseppina Di Tella



L'AMMINISTRATORE UNICO

Arch. Virgilio Basile